



**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO DIVERSE SEDI DEL COMUNE DI RHO**

**CAPITOLATO**

## Sommario

Art. 1. OGGETTO.....	3
Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE .....	3
Art. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE .....	3
Art. 4. I RISCHI DEL CONCESSIONARIO.....	3
Art. 5. CANONE DELLA CONCESSIONE .....	4
Art. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E DISLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI.....	4
Art. 7. SISTEMA HACCP .....	6
Art. 8. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI .....	6
Art. 9. PREZZI DEI PRODOTTI .....	8
Art. 10. INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI .....	8
Art. 11. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI VENDING .....	8
Art. 12. ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	9
Art. 13. REPORTISTICA.....	11
Art. 14. VERIFICHE.....	12
Art. 15. PENALI.....	12
Art. 16. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO .....	14
Art. 17. SICUREZZA SUL LAVORO.....	15
Art. 18 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE .....	15
Art. 19. DISPOSIZIONI FINALI .....	16

#### **Art. 1. OGGETTO**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici presso varie sedi del Comune di Rho ("Amministrazione Concedente" o semplicemente "Concedente"). Il servizio include:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e snack;
- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine della concessione o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

#### **Art. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata del contratto è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data prevista dal contratto.

2. Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice") la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art.192, comma 1 del suddetto Codice.

#### **Art. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il valore della concessione viene definito in € 148.504,28 (IVA esclusa), ed è stato determinato in base ai dati degli incassi (fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto), così come illustrato nel Piano Economico Finanziario.

#### **Art. 4. I RISCHI DEL CONCESSIONARIO**

1. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi nei termini previsti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara.

2. Ai sensi dell'art. 177 del Codice, il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi, sul lato della domanda e sul lato dell'offerta. Per rischio dal lato della domanda s'intende il rischio associato alla contrazione della domanda effettiva e complessiva dei servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associa-

to all'offerta di servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

3. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.

4. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

5. Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il rischio operativo assunto dal Concessionario.

#### **Art. 5. CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario per la gestione del servizio in oggetto si impegna a versare un canone annuale così come offerto in sede di gara.

2. Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata annuale a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune di Rho. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

#### **Art. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE E DISLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI**

1. Il servizio oggetto della concessione avrà luogo a Rho (MI), presso gli immobili specificati ai commi seguenti.

2. Il numero e la tipologia dei distributori è riportato nella seguente tabella:

N.	Sede e ubicazione	Tipologia distributori da installare		
		Bevande calde	Snack e bevande fredde	Solo bevande fredde
1	Auditorium comunale via Meda 20	1	1	1
2	CentRho Piazza San Vittore 24	1	1	1

3	Magazzino comunale Via Bersaglio 5	1	1	1
4	Palazzo comunale Piazza Visconti 23	1	1	1
5	Polizia Locale Corso Europa 169	1	1	1
6	Uffici tecnici Via Marsala 19	1	1	1
7	Quic e Demografici Via De Amicis 1	1	1	1
8	Servizi Sociali Via Buon Gesù 21	1	1	1
9	Uffici Villa Burba Corso Europa 291	1	1	1

3. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori riportati in tabella sono rapportati alle esigenze sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato; gli stessi potranno subire modifiche durante il periodo contrattuale per eventuali sopravvenute e motivate ragioni organizzative. In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di macchine da parte del Concessionario senza la preventiva autorizzazione del Concedente.

4. Con riferimento alle caratteristiche tecniche minime, tutti i distributori:

a) devono essere conformi alle vigenti normative sia nazionali che europee in materia d'igiene, sicurezza e antinfortunistica;

b) devono essere di facile pulizia e disinfezione sia all'interno che all'esterno, devono garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti. In particolare, il dispositivo esterno di erogazione non deve essere esposto a contaminazioni;

c) devono essere studiati per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;

d) con riferimento ai distributori di bevande calde, i bicchieri e le palette monouso devono essere biodegradabili e compostabili; in caso di utilizzo di plastica PS, il Concessionario deve impegnarsi ad aderire al Programma RIVENDING;

e) devono riportare chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal Consumatore, e devono segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;

f) devono essere dotati di sistemi di pagamento sia elettronici (tramite app, bancomat, carte di credito) che in contanti;

g) devono riportare la ragione sociale del concessionario e i contatti del servizio clienti (telefono, mail) al fine di inoltrare agevolmente eventuali reclami o segnalazioni.

#### **Art. 7. SISTEMA HACCP**

1. Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto dal D. Lgs. n. 193/2007; lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Il Manuale deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

2. Il Concessionario deve garantire un adeguato piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.

#### **Art. 8. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI DAI DISTRIBUTORI**

1. I prodotti posti in vendita nei distributori automatici devono essere realizzati, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto delle normative vigenti. Inoltre, dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:

a) essere di prima qualità e appartenenti alle marche più diffuse a livello nazionale;

b) sono vietati alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;

c) essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;

d) essere confezionati in monoporzioni integre e sotto atmosfera protetta ove richiesto per legge;

e) è esclusa la vendita di alcolici e tabacchi e di quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato o successivamente concordato con l'Amministrazione comunale;

f) i prodotti biologici devono essere certificati ed i prodotti erogati dal mercato equosolidale devono riportare tutte le indicazioni e certificazioni previste.

2. Come previsto dall'art. 57, comma 2, del Codice, i prodotti devono altresì rispettare i *Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua*, di cui sopra.

3. I distributori di bevande calde devono garantire l'erogazione di caffè, caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè d'orzo, cappuccino, tè, cioccolata e latte. Il distributore non deve erogare automaticamente lo zucchero, ma deve consentire all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi.

4. I distributori di snack/merendine e altri generi alimentari devono garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione. Ogni distributore di alimenti deve inoltre garantire l'erogazione di almeno due prodotti senza glutine e almeno due prodotti senza lattosio, entrambi definiti da apposita etichettatura.

5. Quanto agli imballaggi e alle bottiglie in PET utilizzate devono contenere almeno il 30% di PET riciclato.

6. Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con le relative schede tecniche. Il Concessionario deve adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

7. L'Amministrazione può effettuare controlli sui prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti a cura e spese del Concessionario nel più breve tempo possibile, comunque entro 24 ore dalla segnalazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la rimozione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. Il Concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dall'Amministrazione.

9. I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il..." dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

#### **Art. 9. PREZZI DEI PRODOTTI**

1. Ai fini della gestione della concessione del servizio, l'Amministrazione Concedente lascia la libera gestione nella decisione dei prezzi di vendita al Concessionario, con la sola esclusione dei prezzi dei seguenti prodotti che sono da intendersi fissati al massimo nei seguenti termini:

<b>PRODOTTO</b>	<b>PREZZO MASSIMO di VENDITA ( IVA INCLUSA)</b>
Caffè	0,50 €
Acqua in bottiglia da 0,50 litri	0,50 €

2. I prezzi di tutti i prodotti in vendita nei distributori, compresi quelli di cui al comma 1, dovranno rimanere fissi per un periodo di almeno un anno dall'installazione dei distributori stessi.

#### **Art. 10. INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI**

1. Il Concessionario dovrà installare i distributori automatici entro 10 giorni dalla data prevista dal contratto, presso le sedi sopra indicate. L'installazione si intende effettuata con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature.

2. Ai fini dell'installazione, il Concedente si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie di distributori, nonché di allacciamento idrico per i distributori automatici di bevande calde.

3. Al termine delle installazioni, il Concessionario trasmetterà l'elenco di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato. Il Concessionario dovrà inoltre dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici del Concedente.

#### **Art. 11. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI VENDING**

1. Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario.

2. Il Concessionario deve programmare, in conformità all'impegno preso in fase di offerta, gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature in modo tale che non si creino disservizi per l'utenza, comunicando al Concedente quale sarà indicativamente il giorno e la fascia oraria di intervento. In ogni caso, deve essere garantito almeno un intervento settimanale di ricarica/rifornimento sui distributori automatici di bevande fredde, calde e snack. Il Concessionario deve assicurare la pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con una frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione conformemente a quanto indicato in fase di offerta.
3. In caso di prodotti difettosi o scaduti, il Concessionario deve provvedere alla rimozione e sostituzione nel più breve tempo possibile, comunque entro 24 ore dalla segnalazione.
4. Il Concessionario deve eseguire, con oneri a proprio carico, tutte le operazioni di manutenzione per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e ridurre al minimo i disservizi, impegnandosi ad eseguire almeno un intervento manutentivo straordinario all'anno su ciascun distributore.
5. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 24 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il Concessionario provvederà alla tempestiva riparazione entro le successive 72 ore lavorative. Qualora gli interventi di cui ai punti precedenti non fossero risolutivi, il Concessionario si impegna a sostituire l'apparecchiatura medesima nei 15 giorni lavorativi successivi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
6. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il Concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.
7. Il personale del Concessionario avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura delle varie sedi e pertanto, al fine di non causare pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività lavorative ed evitare i rischi da interferenza, il rifornimento dovrà avvenire con modalità previamente concordate con l'Amministrazione comunale.
8. Il Concessionario dovrà altresì fornire al Comune appositi contenitori da posizionare nelle immediate vicinanze dei distributori per la raccolta dei rifiuti prodotti a seguito dell'uso degli stessi.

#### **Art. 12. ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario del servizio oggetto del presente Capitolato è tenuto a:

a) fornire all'Amministrazione Concedente, prima dell'installazione, le schede tecniche relative a tutti i distributori che verranno installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici e l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia del distributore che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;

b) inoltrare all'Amministrazione Concedente una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti una volta completata l'installazione;

c) essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziale per il personale dipendente, garantendo il trattamento giuridico e retributivo previsto dal relativo CCNL;

d) adottare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché imporre al personale il rispetto della normativa e mettere a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell'area di lavoro, al fine di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie professionali;

e) acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni o nullaosta previsti. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Rho di verificare la conformità del servizio agli standard del presente Capitolo e alle normative vigenti;

f) pagare eventuali tasse di concessione o permessi per le eventuali occupazioni di suolo pubblico, nonché le pratiche per l'ottenimento dei permessi di accesso alle zone interessate;

2. Il Concessionario, ai sensi dell'Allegato II.3 del Codice, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a cinquanta dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto è tenuto a consegnare all'ente concedente:

a) una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) la Certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedi-

menti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

3. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avalimento.

L'ente concedente procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% del valore della concessione, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva.

### **Art. 13. REPORTISTICA**

1. Il Concessionario deve consentire all'Amministrazione concedente di monitorare i consumi e gli interventi sui distributori, preferibilmente attraverso una piattaforma che consenta un'interlocuzione in tempo reale. In ogni caso, deve fornire, entro il 30/01 ed entro il 30/07 di ogni anno un report in formato digitale del semestre precedente contenente i dati relativi a ciascun distributore, evidenziando:

- ✓ tipologia e ubicazione della macchina;
- ✓ erogazioni mensili di ciascun prodotto;
- ✓ data delle ricariche;

- ✓ data e natura di eventuali interventi di manutenzione;
- ✓ Report Operativo: numero di erogazioni per tipologia di distributore o servizio;
- ✓ Report Economico: andamento dei ricavi per tipologia di distributore o servizio;
- ✓ Report Tecnico: dettaglio circa il tempo medio per interventi di manutenzione e rifornimento per ciascuna tipologia di distributore.

2. In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato, l'Amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 15.

#### **Art. 14. VERIFICHE**

1. In corso di esecuzione della Concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione, volti a riscontrare il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dalla concessione.

2. Il Concessionario è tenuto a fornire all'Ente concedente ogni documento o informazione che saranno ritenuti utili per verificare il corretto e puntuale adempimento delle citate obbligazioni.

#### **Art. 15. PENALI**

1. Sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

CASISTICA	IMPORTO DELLA PENALE
Mancato pagamento del canone di concessione	0,10 % del valore della concessione per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei distributori ai sensi dell'art. 10	€ 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo
Installazione di attrezzatura non conforme al Capitolato	€ 500,00 per ogni attrezzatura non conforme
Mancato intervento di manutenzione ordinaria annua sui distributori	€ 100,00 per segnalazione
Mancata pulizia interna ed esterna dei distributori ai sensi dell'art. 11	€ 100,00 per segnalazione
Mancato intervento di manutenzione straordinaria entro 24 ore ai sensi dell'art. 11	€100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla segnalazione dell'Ente
Mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a 24 ore	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla segnalazione dell'Ente
Rifornimento dei distributori con prodotti non conformi a quanto declinato dal presente Capitolato o dalla normativa	€ 100,00 per ogni prodotto non conforme

Mancato rimozione dei prodotti scaduti da più di 24 ore dalla segnalazione dell'Ente	€ 100,00 per ogni prodotto scaduto
Mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione	€ 100,00 per segnalazione
In caso di intervento a chiamata, ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore dalla chiamata	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei prezzi massimi definiti in sede di offerta	€ 100,00 per singola infrazione
Mancato invio del report periodico o comunque mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata rimozione delle apparecchiature a scadenza del contratto entro i termini stabiliti	€ 50,00 per ciascuna macchina e per ogni giorno di ritardo

2. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali indicate nella precedente tabella verranno contestati al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in totale conformità.

4. Per l'introito delle penali, l'Amministrazione Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.

5. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 16. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario deve impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio. Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Concedente il nominativo del responsabile che dovrà rapportarsi con l'Amministrazione Concedente per la gestione del servizio.
2. Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327/1980 e delle altre normative in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Deve inoltre essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento recante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.
3. Il Concessionario provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.
4. Il Concessionario deve:
  - a) applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
  - b) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
6. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
7. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di la-

avoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

#### **Art. 17. SICUREZZA SUL LAVORO**

1. Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. In particolare, il Concessionario ha i seguenti obblighi:

a) osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro e adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

3. In merito a quanto sopra, il Concedente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 18 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE**

1. Il Concessionario, nell'esecuzione del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario quanto del Concedente e/o di terzi. Il Concessionario è pertanto responsabile dei danni arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose del Concedente, sia a persone e cose di terzi e manleva il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esecuzione del servizio.

2. Il Concessionario, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà trasmettere al Concedente una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), rilasciata da una Compagnia autorizzata all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste, per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a terzi (persone e cose) in conseguenza di fatti, atti ed omissioni, eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta verificatisi in relazione alle attività oggetto della concessione, nessuna esclusa né eccettuata nell'esecuzione del servizio. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente.

te. La polizza deve avere coprire l'intera durata della concessione e deve includere, tra le altre, le seguenti coperture assicurative:

- danni da somministrazione di cibi e bevande anche se confezionati e prodotti da terzi;
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compresi eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza; che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni concessi in uso, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni a cose di terzi da incendio da incendio di cose dell'assicurato, quali a titolo esemplificativo i distributori automatici;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Rho ed i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

3. Il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione Concedente da qualsiasi azione di responsabilità promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi alla concessione.

4. Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà del Concedente.

5. Il Concedente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

#### **Art. 19. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Disciplinare e alle disposizioni di legge in vigore.